

Proposta, redatta dall'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, di un disegno di legge riguardante: ***"Disposizioni per il riordino dell'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, dell'ordine dei giudici tributari e dell'organizzazione degli uffici di collaborazione."***

CAPO I

(ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA)

ART. 1

(Tribunale tributario e Corte di appello tributaria)

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati in tribunali tributari aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e corti di appello tributarie aventi sede nel capoluogo di ogni regione. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie possono essere articolati in sezioni.
2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
3. Nei comuni sede di corti d'appello ovvero di sezioni staccate di corti d'appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, ovvero capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti d'appello tributarie, senza incrementarne il numero complessivo dei componenti.
4. L'organizzazione e la gestione degli Organi di giurisdizione in materia tributaria è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Entro il 31 dicembre 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i locali per l'operatività degli Organi di giurisdizione in materia tributaria, nonché il numero delle rispettive sezioni e i rispettivi organici. Alla istituzione di nuovi tribunali o corti d'appello tributarie in ragione dell'eventuale assetto provinciale o regionale del territorio della Repubblica italiana, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché le disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 2

(Ordine giudiziario tributario)

1. L'ordine giudiziario tributario è costituito dai giudici di ogni grado dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.
2. Appartengono all'ordine giudiziario tributario i giudici onorari tributari componenti del tribunale tributario.

3. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie tributarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario tributario.

ART. 3

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti dai giudici tributari di cui al Capo II della presente legge. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto, rispettivamente, un presidente che presiede anche la prima sezione.
2. L'assegnazione ad una sezione presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il primo presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.
4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, e tre componenti. Il presidente di una corte d'appello tributaria articolata in una o più sezioni staccate ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, delega le sue attribuzioni giurisdizionali al presidente di ciascuna di esse.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione ovvero, in sua mancanza, dal componente con maggiore anzianità di servizio, e giudica con un numero invariabile di tre votanti. Ove, per qualsiasi motivo, non si raggiunga il numero di componenti necessari per costituire un collegio giudicante, il primo presidente designa in loro sostituzione componenti di altre sezioni appartenenti allo stesso grado di giudizio, in base a criteri e liste predeterminati annualmente, con decreto motivato da emanarsi senza ritardo. Il decreto presidenziale resta valido per non oltre due mesi e non può essere prorogato.

Art. 4

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurarne l'avvicendamento dei componenti, e istituisce con proprio decreto sezioni specializzate nelle seguenti materie: a) imposte sui redditi; b) risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e accise; c) riscossione e rimborsi. Il presidente, altresì, assegna il ricorso ad una sezione tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui sopra e, successivamente, dei criteri cronologici e casuali.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I tribunali tributari, in composizione collegiale e monocratica e le corti d'appello tributarie devono tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. I tribunali tributari giudicano in composizione monocratica:
 - a) nelle controversie di valore non superiore a 50.000 euro;

- b) nelle controversie relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ad esclusione di quelle riguardanti gli immobili a destinazione speciale e particolare di cui all'art. 10 del regio decreto legge del 13 aprile 1939 n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249;
 - c) nei giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
 - d) nelle controversie di valore indeterminato o indeterminabile;
 - e) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
6. Il Valore della lite è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

Art. 5

(Coordinamento ed organizzazione dell'attività del giudice onorario tributario)

1. Ai tribunali tributari sono addetti, quali componenti, i giudici onorari tributari di cui al capo III nei limiti delle funzioni a loro attribuite dall'art. 29.
2. Il presidente del tribunale tributario coordina l'attività dei giudici onorari tributari assegnati al suo ufficio, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria.
3. Il presidente del tribunale tributario, ovvero, se il tribunale è articolato in sezioni, il presidente di sezione del tribunale tributario, distribuisce il lavoro tra i giudici onorari tributari, mediante il ricorso a procedure automatiche, assegnando le cause nei limiti delle funzioni a loro attribuite di cui all'art. 29.
4. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente può avvalersi dell'ausilio di uno o più componenti del tribunale tributario che presiede.

ART. 6

(Consiglio giudiziario tributario e sezione autonoma dei giudici onorari tributari)

1. E' istituito presso ogni Corte d'Appello tributaria il Consiglio giudiziario tributario. I Consigli giudiziari tributari esercitano le competenze previste per i Consigli giudiziari di cui all'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni e quelle previste dalla presente legge.
2. Il Consiglio giudiziario tributario è composto dal Presidente della Corte d'appello tributaria, che ne è membro di diritto, e da sei componenti, di cui:
 - a) tre giudici tributari in servizio presso gli uffici giudiziari tributari del distretto;
 - b) un professore universitario in materie giuridiche tributarie nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione del Direttore del Dipartimento di studi giuridici delle università degli studi della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici giudiziari tributari del distretto;
 - d) un avvocato con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione ad uno degli albi degli avvocati compresi nel distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli degli ordini degli avvocati del distretto con preferenza tra gli avvocati che hanno conseguito il titolo specialistico di "avvocato tributarista" ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 - e) un dottore commercialista con almeno dieci anni di comprovato esercizio di rappresentanza e difesa giurisdizionale in materia tributaria con iscrizione ad uno degli albi dei dottori commercialisti compresi nel distretto, nominati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti su indicazione dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti del distretto.
3. I componenti non togati dei Consigli giudiziari tributari partecipano esclusivamente alla discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), del D.Lgs.

27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.

4. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari tributari che esercita le competenze previste per le sezioni autonome dei consigli giudiziari di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni e quelle previste dalla presente legge.

5. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario tributario, da tre giudici tributari, un avvocato o dottore commercialista aventi, rispettivamente, i requisiti e la nomina, di cui alle lett. d) ed e) del comma 2, e due giudici onorari tributari eletti dai giudici onorari tributari in servizio nel distretto della corte di appello tributaria.

6. Nelle ipotesi di deliberazione della sezione autonoma riguardanti il giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico e le valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un giudice onorario che esercita le funzioni nel tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato o il dottore commercialista sono iscritti.

7. Le modalità di nomina e di funzionamento dei Consigli giudiziari tributari sono disciplinate da apposito regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

(DEI GIUDICI TRIBUTARI)

ART. 7

(Accesso al ruolo di giudice tributario)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione. Il concorso è bandito con cadenza di norma biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel triennio successivo. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso.

2. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di tre temi e di una prova pratica consistente nella redazione di una sentenza, nelle seguenti materie:

- Diritto civile e commerciale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto tributario e scienza delle finanze;
- Diritto tributario (prova pratica);

3. La prova orale verte su:

- a) diritto tributario
- b) diritto civile e diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo e costituzionale;
- d) diritto comunitario
- e) diritto doganale;
- f) diritto internazionale pubblico e privato;

- g) diritto processuale civile;
 - h) diritto processuale tributario;
 - i) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
 - l) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) ad i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo».
5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
6. Si applicano, per la copertura dei posti di giudice tributario nella provincia di Bolzano, gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 3, lettera g), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

Art. 8

(Requisiti per l'ammissione al concorso per esami)

1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:
- a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;
 - b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
 - c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
 - d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
 - e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di diploma di laurea richiesto per l'abilitazione

all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che hanno conseguito uno dei seguenti titoli

- il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'art. 9 della L. 31 dicembre 2012 n. 247;
- l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

g) i laureati in possesso del diploma di laurea richiesta per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli:

- abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- il dottorato di ricerca in materie economiche;

h) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui al comma 1 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- e) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

Art. 9

(Commissione di concorso)

1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Presidente del Consiglio, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione del concorso è composta da un giudice tributario il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti giudici tributari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori e preferibilmente e che abbiano conseguito il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i giudici

tributari, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza in scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario o di giudice tributario.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio i giudici tributari che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.

4. I componenti della commissione possono essere scelti anche tra coloro che hanno ricoperto la posizione di Presidenti di Commissione Tributaria provinciale o di Commissione tributaria regionale ai sensi del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di concorso. Il Presidente della Commissione può essere scelto solo tra coloro che hanno ricoperto la posizione di presidente della commissione regionale tributaria, preferendo colui che ha la maggiore anzianità di servizio in tale posizione tra coloro che hanno prestato il loro consenso allo svolgimento dell'incarico.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal componente della commissione più anziano, presente in ciascuna seduta e avente i requisiti, previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, per svolgere tale incarico.

8. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

9. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione

del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.

10. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del giudice tributario sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

11. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo presso la Presidenza del consiglio dei ministri e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del competente per il concorso.

12. I lavori della Commissione sono disciplinati dall'art. 6, commi, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari, avvocati e ai soggetti di cui al comma 4 del presente articolo componenti della commissione.

13. Con riferimento ai limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi per giudice tributario si applica, per quanto compatibile, l'art. 7 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, ferma restando la competenza del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 10

(Nomina a giudice tributario)

1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, giudice tributario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3.

2. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

3. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Presidente del consiglio dei ministri richiede al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede entro un mese dalla richiesta.

Art. 11

(Tirocinio)

1. I giudici tributari nominati a seguito di concorso per esame devono sostenere un tirocinio della durata di sei mesi effettuato presso i Tribunali tributari. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Il programma di tirocinio, da svolgersi presso il tribunale tributario del capoluogo del distretto di residenza del giudice tributario, consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio.

3. I giudici tributari affidatari presso i quali i giudici tributari svolgono i prescritti periodi di tirocinio, sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su proposta del competente consiglio giudiziario.

4. Al termine della sessione, i singoli giudici tributari affidatari compilano, per ciascun giudice tributario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del giudice tributario allo svolgimento delle funzioni.
6. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria comunica la propria decisione giudice tributario in tirocinio, il quale viene ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio della durata di tre mesi.
7. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 6 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 4 e 5, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio

Art. 12

(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio)

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previo parere del consiglio giudiziario competente, assegna i giudici tributari che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 11 ai tribunali tributari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. I giudici tributari tirocinanti prima dell'immissione delle proprie funzioni prestano giuramento dinanzi al presidente del tribunale tributario a cui sono assegnati, pronunziando e sottoscrivendo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio». I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario in cui il giudice tributario ha prestato giuramento

Art. 13.

(Funzioni)

1. I giudici tributari esercitano le funzioni giudicanti.
2. Le funzioni sono: di primo grado e di secondo grado; semidirettive di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado e direttive di secondo grado.
3. La funzione di primo grado è quella di giudice presso il tribunale tributario.
4. La funzione di secondo grado è quella di consigliere presso la corte di appello tributaria.
5. La funzione semidirettiva di primo grado è quella di presidente di sezione presso il tribunale tributario.
6. La funzione semidirettiva di secondo grado è quella di presidente di sezione presso la corte di appello tributaria.
7. La funzione direttiva di primo grado è quella di presidente del tribunale tributario.
8. La funzione direttiva giudicante di secondo grado è quella di presidente della corte di appello tributaria;

art. 14

(Valutazione della professionalità)

1. Tutti i giudici tributari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni triennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall'art. 11 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 e i compiti ivi attribuiti al consiglio superiore della magistratura, al consiglio giudiziario e al ministero della giustizia, ai fini della valutazione dei giudici tributari, devono intendersi attribuiti, rispettivamente, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al consiglio giudiziario tributario e al Presidente del consiglio dei ministri.

Art. 15

(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 13 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i giudici tributari che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.
2. Per il conferimento della funzione di cui all'articolo 13, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento della funzione di cui all'articolo 13, comma 6, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, commi 7, il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
9. Per le funzioni semidirettive dei giudici tributari si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 34 bis e 46 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. I compiti ivi attribuiti al Consiglio superiore della magistratura devono intendersi attribuiti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
10. Per le funzioni direttive dei giudici tributari si applicano, per quanto compatibili, gli art. 35 e 46 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. I compiti ivi attribuiti al Consiglio superiore della magistratura devono intendersi attribuiti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Art. 16

(Incompatibilità)

1. I giudici tributari non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, nè qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non

possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie nè possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063

3. I giudici tributari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative o societarie, l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

4. Non possono essere componenti dei tribunali tributari i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nel comma 3 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede il tribunale tributario. Non possono, altresì, essere componenti delle corti d'appello tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte d'appello tributaria ovvero nelle regioni con essa confinanti. 5. I giudici tributari che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio, di unione civile o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

6. I giudici tributari che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio, di unione civile o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

6. I giudici tributari che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio, di unione civile o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

8. Il giudice tributario dirigente dell'ufficio che sia in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio, di unione legale o convivenza, con altro giudice tributario addetto al medesimo ufficio si trova in situazione di incompatibilità.

9. I componenti degli uffici giudiziari tributari che vengano eletti membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, sono collocati fuori ruolo fino alla data di cessazione della carica; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso l'ufficio del giudice tributario di appartenenza

9 All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Le cause di incompatibilità sono da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per quanto compatibili.

Art. 17

(Obbligo di aggiornamento)

I giudici tributari hanno l'obbligo di aggiornamento mediante la partecipazione ai corsi di formazione permanente organizzati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

ART. 18

(Durata dell'incarico)

1. I giudici tributari, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i giudici onorari tributari cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

ART. 19

(Decadenza dall'incarico e collocamento fuori ruolo)

1. Per la decadenza dall'incarico e il collocamento fuori ruolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per la magistratura ordinaria.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ART. 20

(Responsabilità)

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

ART. 21

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I giudici tributari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.
2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
 - a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
 - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
 - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
 - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
 - f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;
 - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

- n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;
- o) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:
- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 - b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
 - c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
 - d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che Sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
 - e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di un altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applicano la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5 e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari.

ART. 22

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 31. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

ART. 23

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
2. Per la progressione economica si applica, per quanto compatibile, l'art. 51 del Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

CAPO III

(DEL GIUDICE ONORARIO TRIBUTARIO)

Art. 24

(Giudice onorario tributario)

1. Il «giudice onorario tributario» è componente del Tribunale tributario ove svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 29.
2. L'incarico ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun giudice onorario tributario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai giudici onorari tributari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
3. Il giudice onorario tributario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

Art. 25

(Requisiti per il conferimento dell'incarico di giudice onorario tributario)

1. Per il conferimento dell'incarico di giudice onorario tributario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) essere di condotta incensurabile;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
 - f) laurea magistrale in giurisprudenza o diploma di laurea richiesta per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
 - g) in caso di partecipazione all'assegnazione di incarichi negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che:
 - a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
 - d) sono stati collocati in quiescenza;
 - e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dalla presente legge;
 - f) non sono stati confermati nell'incarico di giudice onorario tributario, a norma dell'articolo 30 o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 32.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
- a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
 - b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di dottore commercialista;
 - c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
 - d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche o economiche nelle università;
 - e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 28, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di giudice onorario tributario;
 - f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
 - g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche;
 - i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche o economiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
 - b) la minore età anagrafica;
 - c) il più elevato voto di laurea.

Art. 26

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario tributario:
- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
 - d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
 - e) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
 - f) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di cui all'art. 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. in legge 1 dicembre 2016, n. 225;
 - g) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

h) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

i) i prefetti;

l) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

m) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

n) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

o) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera m).

2. Sono altresì incompatibili coloro che nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda siano stati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria prestando servizio presso gli uffici delle Agenzie fiscali e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

3. Non possono essere componenti del medesimo tribunale tributario i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera m) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede il tribunale tributario. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

4. Nessuno può essere componente di più tribunali tributari.

Art. 27

(Ammissione al tirocinio)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche dei tribunali tributari, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande.

2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte di appello tributaria delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Alla domanda è allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto di corte di appello tributaria.
5. La sezione autonoma per i giudici tributari onorari del consiglio giudiziario tributario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto ovvero dell'amministrazione pubblica di cui risulti eventualmente dipendente, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 25, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i giudici tributari onorari del consiglio giudiziario tributario sono trasmesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.
8. Quando il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non adotta la delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche di cui al comma 1 sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

Art. 28

(Tirocinio e conferimento dell'incarico)

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria definisce, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.
3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di giudice onorario tributario ha la durata di sei mesi e viene svolto nel tribunale tributario in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.
4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario tributario, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e nominando i giudici collaboratori tra giudici professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.
5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del giudice collaboratore, il quale si avvale di giudici professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria.
6. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su materie dallo stesso individuate, in ciascun distretto di Corte d'appello tributaria e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I corsi sono coordinati da giudici tributari professionali tutori che assicurano l'assistenza didattica ai tirocinanti e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Terminati i corsi, i giudici tutori redigono un rapporto per ciascun giudice onorario e lo trasmettono, con allegata la documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, alla sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario.
7. La sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario, acquisito il rapporto del giudice collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai giudici affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma

6, formula un parere sull'idoneità del giudice onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico di giudice onorario tributario, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

8. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i giudici onorari idonei al conferimento dell'incarico di giudici onorari tributari in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.

9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27, comma 1. Sulla base della graduatoria, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria designa, per ciascun tribunale tributario, i giudici onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nel tribunale tributario in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 4, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, individuate con la delibera di cui all'articolo 27, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 25, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il consiglio di presidenza della giustizia tributaria designa i giudici onorari idonei al conferimento dell'incarico a giudice onorario tributario.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce l'incarico con decreto.

12. Ai giudici onorari tributari in tirocinio non spetta alcuna indennità.

13. Ai giudici collaboratori e ai giudici affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa di cui al presente articolo.

Art. 29

(Funzioni dei giudici onorari tributari)

1. I giudici onorari tributari esercitano presso il tribunale tributario, per le cause nelle quali il tribunale tributario decide in composizione monocratica, le funzioni giudicanti limitatamente alle controversie il cui valore non superi cinquemila euro e alle controversie di cui all'art. 4, comma 5, lett. b) della presente legge, applicando le norme processuali di cui al del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

2. Il valore della causa è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

3. Il giudice onorario tributario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i giudici tributari professionali, in quanto compatibili, e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 30

(Durata dell'ufficio e conferma)

1. L'incarico di giudice onorario tributario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

2. L'incarico di giudice onorario tributario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi.

3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al presidente del tribunale tributario presso il quale il giudice onorario tributario esercita la funzione. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario.
5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i giudici tributari onorari del consiglio giudiziario tributario:
 - a) un rapporto del presidente del tribunale tributario sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio;
 - b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);
 - c) l'autorelazione del giudice onorario tributario;
 - d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i giudici tributari onorari del consiglio giudiziario tributario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i giudici tributari onorari del consiglio giudiziario tributario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), esprime, con riguardo al giudice onorario tributario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:
 - a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria i sensi dell'articolo 33, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;
 - b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 33;
 - c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il giudice onorario tributario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
9. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la conferma con decreto.
11. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.
12. I giudici onorari tributari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non è disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il giudice onorario tributario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, con sospensione dall'indennità, sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.

13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i giudici onorari tributari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

14. Ai giudici onorari tributari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 31

(Astensione e ricusazione)

1. L'astensione e la ricusazione del giudice onorario tributario è disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Il giudice onorario tributario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato:

a) quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti;

b) quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o dottore commercialista, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. Questa disposizione si applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato, da un notaio o da un dottore commercialista che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario tributario

3. Il giudice onorario tributario ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario tributario.

Art. 32.

(Decadenza, dispensa e revoca)

1. Il giudice onorario tributario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice onorario tributario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23.

3. Il giudice onorario tributario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche e alle iniziative di formazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.

5. La revoca è altresì disposta quando il giudice onorario tributario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

6. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente del tribunale tributario propone alla sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Art. 33 *(Formazione)*

1. I giudici onorari tributari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale tributario o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice tributario professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici tributari professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

2. Sono tenuti presso ciascuna sede di tribunale tributario, con cadenza almeno annuale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari tributari organizzati secondo le modalità e i contenuti stabiliti con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il presidente del tribunale tributario attesta l'effettiva partecipazione del giudice onorario tributario, appartenente al suo ufficio, alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 30.

3. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

Art. 34 *(Trattamento economico)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, determina l'indennità fissa mensile spettante ai giudici onorari tributari.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre all'indennità mensile viene determinato una indennità aggiuntiva per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, e per ogni provvedimento cautelare emesso. Per i residenti in comuni ubicati in una regione diversa da quella in cui ha sede l'ufficio, si tiene conto delle spese sostenute per l'intervento alle udienze. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione delle indennità è disposta dal presidente della Corte di appello tributaria, nella cui circoscrizione ha sede il tribunale tributario di appartenenza, ed i pagamenti relativi

sono fatti dal dirigente responsabile della cancelleria del tribunale tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

Art. 35.

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. Per la tutela della gravidanza, malattia e infortunio, nonché per il trattamento previdenziale si applicano i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116
2. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 non si applicano agli iscritti agli albi forensi o dei dottori commercialisti che svolgono le funzioni di giudice onorario tributario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 36.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai membri delle commissioni tributarie» sono soppresse;
 - b) all'articolo 53, comma 2, lettera f-bis), le parole << le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari» sono sostituite con le seguenti parole << le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace, ai giudici onorari tributarie ai vice procuratori onorari>>

CAPO IV

(CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

ART. 37

(Composizione)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato «Consiglio di presidenza», è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari tra i giudici tributari componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie e da quattro componenti eletti dal Parlamento.
3. Gli undici giudici tributari membri del Consiglio di Presidenza sono eletti da tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.
4. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente tra i componenti eletti dal parlamento.⁴
5. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

ART. 38

(Durata)

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.

ART. 39

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, per più di una volta, a una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, ai sensi dell'articolo 21.
2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile, e gode di elettorato attivo, dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.

ART. 40

(Elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.
4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 39. Lo stesso ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di

appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione di cui all'articolo 21.

7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 41, comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 41

(Votazioni)

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

ART. 42

(Proclamazione degli eletti. Reclami)

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 49, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 37, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.

ART. 43
(Attribuzioni)

1. Il Consiglio di presidenza:
 - a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
 - b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
 - c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari, dei giudici onorari tributari e delle corti di appello tributarie;
 - d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
 - e) predispone gli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso;
 - f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
 - g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;
 - h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari e dei giudici onorari tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
 - i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
 - l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;
 - m) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;
 - n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari o dei giudici onorari tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti. Qualora, a seguito delle ispezioni, emergano fatti e circostanze suscettibili di essere valutate ai sensi degli artt. 21 o 32, il consigliere incaricato trasmette gli atti al presidente della corte d'appello tributaria competente per territorio perché sia promossa obbligatoriamente l'azione disciplinare davanti al plenum del Consiglio di presidenza.

ART. 44

(Convocazione)

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 45

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

ART. 46

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 47

(Scioglimento)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.

ART. 48

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO V

(UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA)

ART. 49

(Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

ART. 50

(Ufficio di cancelleria)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
3. Al personale addetto agli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie il trattamento economico e l'inquadramento previsto, per le rispettive qualifiche e funzioni, dalle disposizioni concernenti il personale dipendente delle cancellerie degli organi della giurisdizione ordinaria.
4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti con regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

CAPO VI

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

ART. 51

(Insediamento degli organi giudicanti)

1. I tribunali tributari le corti di appello tributarie sono insediati dal con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali e presso le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado.

ART. 52

(Nomina dei primi componenti dei tribunali tributari, delle corti d'appello tributarie e del giudice onorario tributario)

1. Il concorso pubblico previsto dall'art. 7 si deve svolgere entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Il bando di concorso di cui al comma 1, in deroga all'art. 7, comma 1, e all'art. 15, deve prevedere anche il conseguimento delle nomine a giudici tributari con le funzioni di cui all'art. 13, numeri da 4 a 8.
- I requisiti e i titoli, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'art. 8 comma 1, sono stabiliti, per ciascuna delle funzioni con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso e nominati, le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 11, per ciascuna delle funzioni, sono definite con delibera del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Il bando di concorso di cui al comma 1 deve prevedere, in deroga agli articoli 7, 8, comma 1, e 15 che coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e delle commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, conseguono, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, le nomine a giudici tributari con le funzioni di cui all'art. 13, numeri da 3 a 8, mediante la sola valutazione di titoli. La nomina, fino alla concorrenza dei posti disponibili, avviene secondo la graduatoria redatta in base ai titoli determinati, per ciascuna delle funzioni, con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso e nominati sono esonerati dal tirocinio di cui all'art. 11.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili membri delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nei ruoli della magistratura tributaria conservando tutti i diritti acquisiti anche ai fini previdenziali e ricoprendo la funzione che svolgevano nella commissione tributaria.

5. Il concorso pubblico previsto dall'art. 27, si deve svolgere entromesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve anche prevedere, in deroga all'art. 25, comma 3, per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e delle commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, il conferimento dell'incarico a giudice onorario tributario con esonero dal tirocinio di cui all'art. 28 e con precedenza rispetto a tutti gli altri concorrenti. Le competenze spettanti, ai sensi dell'articolo 27, alla sezione autonoma dei giudici onorari tributari del consiglio giudiziario tributario, sono assegnate al consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

6. Per il concorso pubblico di cui al comma 1, i giudici tributari componenti della commissione di esame sono scelti, in deroga al comma 2 dell'art. 9, tra coloro che hanno ricoperto, negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando, la posizione di presidenti di commissione tributaria provinciale o di commissione tributaria regionale ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e che non hanno presentato istanza di partecipazione al concorso di cui al presente comma o a quello di cui al comma 5. Il Presidente della Commissione è scelto solo tra coloro che hanno ricoperto o ricoprono la posizione di presidente della commissione regionale tributaria, preferendo colui che ha la maggiore anzianità di servizio in tale posizione tra coloro che hanno prestato il loro consenso allo svolgimento dell'incarico. Se i consensi prestati non sono sufficienti a coprire il numero dei componenti, la scelta deve essere effettuata tra i magistrati ordinari in servizio o a riposo da non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, aventi o che hanno avuto funzioni non inferiori a quelle semidirettive di primo e secondo grado, ovvero magistrati amministrativi o contabili aventi o che hanno avuto funzioni equivalenti.

7. Il tirocinio dei vincitori dei concorsi viene effettuato, in deroga agli articoli 11 e 28, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, avvalendosi dei giudici tributari in servizio nelle commissioni e garantendo, laddove possibile, la vicinanza del luogo di svolgimento del tirocinio con il luogo di residenza del tirocinante.

8 Tutti i procedimenti di nomina dei componenti degli Organi della giurisdizione tributaria devono essere conclusi entro il

ART. 53

(Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse)

1. Il personale in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, alla data di insediamento dei tribunali tributari e corti di appello tributarie, passa dalla stessa data alle dipendenze della Presidenza del consiglio dei ministri nei limiti dei posti disponibili presso gli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie nella cui circoscrizione ricadono le Commissioni tributarie dove ognuno era addetto. Ognuno ha facoltà, entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 2, di rinunciare al passaggio.
2. Le modalità di passaggio e di rinuncia sono disciplinate da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale passato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio è destinato agli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie nella cui circoscrizione ricadono le commissioni tributarie dove ognuno era addetto, conservando tutti i diritti acquisiti anche ai fini previdenziali e ricoprendo le qualifiche in possesso e le funzioni che svolgevano presso la commissione tributaria

Art. 54

(Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al Capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assumerà anche le attribuzioni e svolgerà anche i compiti previsti dalla presente legge fino alla scadenza del mandato.

Art. 55

(Istituzione del Consiglio giudiziario tributario)

1. Il consiglio giudiziario tributario deve essere istituito entro tre mesi dalla data di insediamento degli organi giudiziari di cui al comma 1 dell'art. 51.

ART. 56

(Abrogazione e modifica di norme)

1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui all'articolo 51 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.
2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui all'art. 1, comma 1.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: << 2bis. Sono abilitati all'assistenza innanzi al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria gli avvocati iscritti al relativo albo e i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili>>;
 - b) al comma 3 dopo le parole << Sono abilitati all'assistenza tecnica>> sono aggiunte le seguenti: <<per le controversie il cui valore non supera i cinquemila euro e per le controversie di cui all'art. 2, comma 2>>;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente: << 9. Possono stare in giudizio personalmente i soggetti indicati al comma 2bis nonché, limitatamente alle controversie il cui valore non supera i cinquemila euro e alle controversie di cui all'art. 4, comma 5, lett. b, i soggetti indicati al comma 3 dalla lettera c) alla lettera h) e ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività ivi previste>>.

ART. 57

(Regolamenti)

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, i regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il

ART. 58

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il